

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 123 del 19 febbraio 2019:

Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche

Art. 1 (Finalità)

L'articolo declina le finalità della proposta di legge, basate sull'intento di valorizzare i mulini storici ad acqua della Regione per incentivarne la conoscenza e la fruibilità a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

L'articolo elenca la tipologia di interventi attivabili ai sensi della proposta di legge.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 3 (Strumenti di programmazione degli interventi)

L'articolo specifica che la Regione persegue le finalità della proposta attraverso i pertinenti strumenti di programmazione regionale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Disposizioni d'attuazione)

L'articolo detta le disposizioni di attuazione della proposta, specificando che la Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, individua le linee di intervento della programmazione regionale alle quali fare ricorso per dare attuazione alle finalità della proposta stessa.

Invarianza: le iniziative non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto vengono realizzate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della proposta di legge. Si precisa che tale attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa e le relative coperture, per gli anni 2020 e 2021, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione Programma Capitolo	Spesa prevista dalla legge 2019	Spesa prevista dalla legge 2020	Spesa prevista dalla legge 2021	Missione Programma Capitolo	Descrizione	Compe- tenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Missione 5 Programma 01 capitolo NI "Fondo straordinario per la valorizzazione dei mulini storici ad acqua		30.000,00	100.000,00	Missione 5 Programma 01 20050120055	Fondo straordinario per il mantenimento in funzione per i mulini idraulici ancora esistenti		30.000,00	100.000,00

A decorrere dall'anno 2022 è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.